

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 13/12/2022

FATTO

Il ricorrente riferisce quanto segue:

- è titolare del conto corrente n. **51 acceso presso l'intermediario resistente;
- a partire dal 14 aprile 2021, tramite mail, ha avanzato plurime richieste di anticipo eredità di suo padre deceduto, di cui è erede al 50%;
- per undici mesi l'intermediario si è rifiutato di versargli l'eredità e tuttora si rifiuta di versargli l'ultima parte;
- in data 12.04.2021 veniva presentata all'intermediario dichiarazione di successione di G.L.;
- il 14.04.2021 ha chiesto di avere subito la sua parte di eredità;
- in data 17.12.2021 ha inviato un reclamo, ricevendo come riscontro un rifiuto al risarcimento e l'indisponibilità all'anticipo eredità;
- in data 11.03.2022 ha inviato ulteriore diffida ad adempiere all'intermediario entro 15 giorni, ricevendo ulteriore riscontro negativo;
- l'intermediario ha altresì ritardato il versamento parziale della sua quota fino al 28.03.2022 e si rifiuta tuttora il versamento del saldo della sua parte di eredità, nonostante egli abbia già firmato tutto.



Chiede, quindi, il ricorrente che l'ABF condanni l'intermediario al versamento di quanto di spettanza del medesimo e al risarcimento del danno per euro 1100.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce che:

- il ricorrente agisce in qualità di erede del defunto G.L. (deceduto nel 2020), titolare del rapporto di conto corrente n. ***540 e del deposito titoli n. ***674;
- il defunto padre del ricorrente era a sua volta erede di S.L. (deceduto nel 2019) e da ciò deriva la necessaria definizione di quest'ultima pratica di successione al fine di portare a termine la prima;
- nonostante detta interconnessione, in via derogatoria, a seguito di autorizzazione dell'ufficio successioni, la filiale provvedeva a liquidare al ricorrente e al coerede i rapporti attivi di G.L., al netto di quanto a quest'ultimo spettante dalla successione di S.L.;
- la pratica di successione del primo defunto, S.L., è piuttosto articolata in ragione delle consistenze patrimoniali, dei dissidi tra eredi e del fatto che uno dei rapporti intestati al *de cuius* era cointestato con cinque fratelli, due dei quali *medio tempore* deceduti;
- più precisamente S.L. risultava titolare del rapporto di conto corrente n. ***390 e della relativa custodia titoli n. ***979; del rapporto di conto corrente cointestato n. ***900 e della relativa custodia titoli n. ***513;
- la filiale manifestava la disponibilità di risolvere l'articolata vicenda testé descritta tramite email del 13.06.2022, con cui si informavano i clienti del fatto che la documentazione era pronta e si attendeva che gli eredi si recassero in filiale, anche separatamente, per firmare la manleva;
- tuttavia, nonostante siffatto invito, reiterato in diverse occasioni anche oralmente e telefonicamente, nessuno degli eredi, ivi incluso l'odierno ricorrente, ha mai sottoscritto la documentazione menzionata e necessaria alla liquidazione delle quote di eredità;
- non corrisponde agli atti l'affermazione di controparte che afferma di aver sottoscritto tutta la documentazione che, del resto, non è allegata al ricorso;
- a dispetto di quanto asserito dal ricorrente, infatti, la filiale non ha opposto alcun rifiuto;
- l'email cui parte avversaria fa riferimento palesa la disponibilità della filiale di portare a termine la successione controversa ed indica le modalità procedurali che consentano, invero celermente se solo vi fosse la volontà degli eredi, tale esito;
- la ragione del rifiuto degli eredi tutti poggia sul disaccordo tra gli stessi in ordine alla divisione degli immobili ereditari, che alcuni di essi vorrebbero porre a condizione per il consenso alla liquidazione dei saldi di conto corrente e delle relative custodie titoli;
- pertanto, a fronte del richiamato dissidio e dell'assenza della sottoscrizione della documentazione che autorizzi la banca a procedere alla liquidazione, la richiesta dell'odierno ricorrente che neppure ha firmato la lettera di manleva, non può trovare accoglimento;
- ciò trova argomento testuale nelle stesse condizioni generali di contratto di conto corrente (art. 5) in cui si legge espressamente che, in caso di morte di uno dei cointestatari, gli eredi possono esercitare il diritto di disporre dei rapporti "tutti insieme" e la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eredi in caso di opposizione di uno di essi.

L'intermediario evidenzia inoltre, in via preliminare e totalmente assorbente, che il ricorso



è inammissibile per assenza di preventivo reclamo. Nel merito, non è possibile procedere alla definizione della pratica di successione in assenza del consenso di tutti i coeredi, sussistendo tra gli stessi una comunione ereditaria (Cass. S.U n. 24657/2007 e n. 25021/2019). La domanda risarcitoria è infondata atteso che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dal millantato ritardo e nulla viene provato.

In conclusione, ferma l'eccezione di inammissibilità predetta, la resistente chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO

Cominciando l'esame della eccezione di inammissibilità, si osserva che la stessa non è accoglibile, in quanto i reclami inoltrati dal ricorrente all'intermediario coincidono con le richieste formulate nel ricorso (tanto che l'intermediario si è difeso in modo approfondito su tutte le domande).

Nel merito, si osserva quanto segue. Parte ricorrente, che agisce in qualità di coerede (circostanza su cui l'intermediario non ha sollevato eccezioni), contesta all'intermediario la mancata liquidazione delle somme a lei spettanti, evidenziando che sarebbe un proprio diritto ricevere tali somme, senza la necessaria presenza di tutti i coeredi. La quota ereditaria di cui trattasi fa capo al patrimonio del defunto S.L., deceduto il 16.10.2019 e tra i cui eredi figurava anche il genitore dell'odierno ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di eredità prodotto in atti dall'intermediario, ragione per la quale il ricorrente, quale erede del proprio padre, è divenuto titolare anche della quota sul primo defunto che il genitore possedeva. L'intermediario, in sintesi, si rifiuta di procedere alla liquidazione della somma richiesta, in quanto l'eredità del primo defunto (per il quale sono chiamati una pluralità di soggetti) sarebbe litigiosa, dovendo essere ottenuta, prima della liquidazione della quota di spettanza del ricorrente, una manleva firmata da tutti i chiamati. Sul punto, è noto l'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 27252/18), ad avviso del quale *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

Orbene, nel caso di specie, l'intermediario rifiuta di procedere a liquidare la quota di spettanza del ricorrente, in quanto le disposizioni contrattuali (di cui produce copia) prevedono che sia richiesto, a tale fine, un accordo scritto di tutti i chiamati all'eredità, laddove venisse inoltrata una opposizione da parte di qualcuno di essi. Senza entrare nel merito se queste clausole (peraltro analoghe a quelle contenute nella Circolare ABI del 15 febbraio 2005) siano conformi a legge o meno (il Collegio di Bologna con la decisione n. 12793/21 ha ritenuto che tali clausole siano legittime e consentono agli intermediari di rifiutare il pagamento, in caso di opposizione) ciò che preme sottolineare è che l'intermediario non ha dimostrato di avere ricevuto alcuna opposizione in merito alla richiesta del ricorrente (anzi costui dichiara che questi dissidi non vi sarebbero affatto).

In ragione di quanto sopra, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione delle somme richieste relativamente ai conti e titoli già di titolarità di S.L.,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

limitatamente alla quota di spettanza del richiedente, trasmessagli dal proprio defunto padre (deceduto successivamente a S.L.).

A diverse conclusioni si deve pervenire in relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente per la mancata liquidazione della propria quota di spettanza. La domanda risulta sfornita di supporto probatorio, ragione per la quale, in ossequio al consolidato orientamento dei Collegi (cfr. Collegio di Bologna decisione n. 3502/22), il Collegio la rigetta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI